



# COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

## AVVISO ALLA CITTADINANZA

### IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### Visti

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale e provinciale;

**Dato atto** che nel Dpcm 8 Marzo 2020 si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: " *evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al*

presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

**Visti e richiamati** il d.P.C.M. 11 marzo 2020, il DPCM del 09/03/2020, il DPCM dell' 11/03/2020; **Viste e richiamate** l' ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 7 del 06/03/2020, n. 8 del 08/03/2020, n. 10 del 09/03/2010, n. 13 del 12.03.2020 ;

**Considerato** che i DPCM e le ordinanze sopra richiamate pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Considerato** che pervengono numerose richieste circa la vendita da parte dei panifici e altri esercizi commerciali che possono esercitare la vendita di prodotti autorizzati, di dolci con crema ed altri prodotti di pasticcerie;

**Vista e richiamata** in particolare l'ordinanza regionale n. 13 del 12.03.2020 che prevede espressamente il divieto delle attività di servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie;

**Ritenuto** che, in ossequio al principio di cautela, risulta opportuno ed indifferibile limitare l'afflusso ai panifici al solo fine di acquisire prodotti da forno finalizzati a soddisfare i bisogni indispensabili e di prima necessità, escludendo i prodotti da forno rientranti nel genere “pasticceria” ovvero prodotti dolci anche secchi o farciti da creme;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Per l'effetto

### **RIBADISCE**

per le motivazione in premessa indicate, fino al 25/03/2020 IL DIVIETO a tutti gli esercizi di panificazione di produzione e vendita di prodotti da forno rientranti nel genere “pasticcerie” ovvero prodotti dolci anche secchi o farciti con creme e di limitarsi alla produzione di prodotti da forno finalizzati a soddisfare i bisogni indispensabili e di prima necessità;

### **DISPONE**

che la mancata ottemperanza delle ordinanze regionali e dei Dpcm vigenti comporterà il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 650 del c.p.

### **DISPONE**

La trasmissione del presente atto:

ai esercizi di panificazione presenti sul territorio;

alla Prefettura di Caserta;

alla Questura di Caserta;

all'Asl Caserta- Distretto 21- Dipartimento di Prevenzione Santa Maria Capua Vetere;

al Corpo della Polizia Municipale;

ai Carabinieri della locale stazione di San Prisco;

al Commissariato di Pubblica sicurezza

all'Ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

ai Responsabili dei Servizi Competenti;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

19 MAR 2020



**IL SINDACO**  
Dott. Antonio RAIANO